

CAMERA DEI DEPUTATI N. 688-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO ED INTERNI)

presentata alla Presidenza il 4 luglio 2001

(Relatore: **ANEDDA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo

Presentato il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! È oggi all'esame dell'Assemblea il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo. Il provvedimento costituisce il primo atto legislativo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nella nuova legislatura.

1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazioni delle disposizioni del decreto legge

Il decreto-legge, nel testo presentato alla Camera, modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 ed istituisce due nuovi ministeri, quello della sanità, le cui competenze sono estrapolate da quelle del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come disciplinato nel testo del decreto legislativo n. 300, e il Ministero delle comunicazioni le cui competenze sono enucleate da quelle del Ministero delle attività produttive. Ciò ha comportato una serie di aggiustamenti quanto alle competenze e alle aree di intervento con ripercussioni anche sull'organizzazione dei Ministeri.

I ministeri sono quindi quattordici anziché dodici, mentre le direzioni generali (strutture di primo livello), previste per il Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa e Ministero per i beni e le attività culturali, sono state previste nel testo del decreto-legge sia per il Ministero della sanità che per il Ministero delle comunicazioni. La complessa normativa dell'organizzazione del Governo e dei Ministeri ha comportato modificazioni da un lato in relazione allo scorporo di funzioni e materie, e dall'altro, in maniera quasi

speculare, in connessione all'attribuzione delle funzioni e delle materie ai nuovi Ministeri.

Procedendo ad illustrare con estrema sintesi il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 sostituisce, con l'apprezzabile sistema della novellazione, l'intero comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per aggiungere all'elenco dei Ministeri il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero della salute.

L'articolo 2 sostituisce l'intero articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999; attribuisce, quali strutture di primo livello, al nuovo Ministero delle comunicazioni e a quello della sanità, le direzioni generali, prima previste soltanto per i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 3 sostituisce l'intero articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300, relativo al Ministero delle attività produttive, ripetendone la formula istitutiva, ma scorporando le funzioni inerenti alle poste, telecomunicazioni, editoria produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni con particolare riguardo al commercio elettronico che vengono attribuite, con qualche specificazione e differenza, al Ministero delle comunicazioni. Sopprime, inoltre, al comma 2, la previsione del trasferimento al Ministero delle attività produttive delle risorse del precedente Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 4, sempre con riferimento al Ministero delle attività produttive, sopprime l'area funzionale relativa alle comunicazioni e tecnologie dell'informazione,

prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300.

L'articolo 5 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 300, sottraendo all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici, quanto all'agenzia competeva in materia di comunicazioni. In particolare il rilascio di titoli di abilitazione all'esercizio dei diritti radioelettrici, la determinazione dei requisiti tecnici per le omologazioni ed il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. Elimina inoltre la prevista soppressione delle strutture del precedente Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 6 istituisce, con l'inserimento dell'articolo 32-*bis*, il Ministero delle comunicazioni, ne disciplina i compiti e le funzioni e, con l'inserimento dell'articolo 32-*ter*, ne indica le relative aree funzionali. Con l'aggiunta dell'articolo 32-*quater* detta norme sul suo ordinamento e con l'articolo 32-*quinquies* istituisce l'Agenzia per le comunicazioni.

L'articolo 7 sostituisce la rubrica del Capo X eliminando le parole « della salute ».

L'articolo 8 ripete l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, escludendo la sanità e ne scorpora le funzioni ad essa relative; con il successivo articolo 9 modifica le aree funzionali di attribuzione. L'articolo 10 prevede che le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano attribuite agli uffici territoriali del governo previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 11 aggiunge il Capo X-*bis* al decreto legislativo n. 300 e con gli articoli 47-*bis* e 47-*ter* istituisce il Ministero della sanità con l'indicazione delle relative aree funzionali.

L'articolo 12 modifica le attribuzioni dei vice ministri. Infatti mentre la norma originaria che reca l'istituzione della figura dei Viceministri, contenuta nella legge 26 marzo 2001, n. 81, modificativa della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che ai sottosegretari possessori di tale titolo siano

attribuite « deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di una o più direzioni generali », la norma modificata si riferisce « ad aree o progetti di competenza ». In tale modo, si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, si rende possibile l'attribuzione di deleghe per materie omogenee anche se appartenenti a più dipartimenti, ma che non esauriscono la competenza dei dipartimenti stessi.

L'articolo 13, infine, detta norme sugli incarichi di diretta collaborazione dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari, consentendo la chiamata diretta anche di dipendenti pubblici di qualsiasi grado, in deroga alle norme che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

2. Istruttoria legislativa svolta e modifiche al decreto-legge approvate dalla Commissione

La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame del provvedimento cinque sedute nelle quali si è svolto un ampio e approfondito dibattito. Nel corso dell'esame sono stati valutati i pareri espressi dalle altre Commissioni e si è tenuto in particolare conto del parere del Comitato delle legislazione, alle cui specifiche condizioni e osservazioni si è dato seguito con l'approvazione di alcuni emendamenti, che hanno migliorato il testo del decreto-legge sotto il profilo della tecnica legislativa.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state inoltre approvate ulteriori proposte emendative che hanno in più punti modificato il testo originario del decreto-legge.

In particolare è stata modificata la denominazione del nuovo Ministero della sanità, mutata in quella di Ministero della salute; di questo stesso ministero è mutata anche l'articolazione organizzativa: nel testo originario era infatti collocato tra i ministeri dotati di direzioni generali, mentre nel testo approvato dalla Commissione è stato ricompreso tra quelli a struttura dipartimentale.

Relativamente al Ministero delle comunicazioni la Commissione ha introdotto alcune modifiche sia alle funzioni ed ai compiti ad esso attribuiti, sia alle sue aree funzionali. È stato, inoltre, maggiormente chiarito il rapporto con le funzioni dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, inserendo un esplicito richiamo alle sue competenze. È stata soppressa, inoltre, l'Agenzia per le comunicazioni, le cui competenze sono state attribuite al Ministero. Al fine di chiarire la normativa che ne disciplina l'ordinamento si è infine espressamente previsto che per l'organizzazione degli uffici del ministero si applichi la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

A conclusione di un approfondito dibattito è stato interamente modificato il contenuto dell'articolo 13.

3. Conclusioni

Il decreto legge è, indubbiamente, più di quanto lo siano tutti provvedimenti proposti all'esame del Parlamento, un atto politico. Con due implicazioni.

a) il distacco da una legislazione o regolamentazione predisposta da un governo e da una maggioranza differente da quella attuale;

b) la facoltà (ed il potere) del nuovo Governo e della nuova maggioranza di ritenere non adeguati agli intendimenti programmatici gli assetti e l'organizzazione dei ministeri. Se si intendesse trovare un riferimento legislativo si potrebbe dire che, così come il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Presidente della Repubblica, all'atto della formazione del nuovo Governo, la nomina di Ministri senza portafoglio, così come previsto dall'articolo 9 della legge n. 400 del 1988, egualmente è coerente al sistema che il Presidente del Consiglio ravvisi la necessità di modificare, prima della costituzione del Governo (da qui l'urgenza) l'assetto dei ministeri, quale era stato individuato dal precedente governo in virtù di una legge delega.

Superato il rilievo meramente formale della mancata indicazione, ai sensi dell'ar-

ticolo 15 della legge 400 del 1988, delle ragioni di necessità e di urgenza, le osservazioni critiche che, in gran parte traggono spunto da un ben comprensibile atteggiamento di difesa di un atto del precedente governo, possono essere così sintetizzate.

È stato autorevolmente osservato che alla istituzione dei due nuovi ministeri ben si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge da destinare alla corsia preferenziale.

Si può agevolmente replicare, come è stato replicato, che tale soluzione avrebbe comportato gravi disfunzioni quanto alla dislocazione del personale (anche con riferimento all'organizzazione dei ministeri). Infatti per un tempo più o meno breve — ma sappiamo che il percorso parlamentare per l'approvazione delle leggi non è mai breve — settori tanti importanti sarebbero stati gestiti in termini di precarietà e provvisorietà.

In termini politici è stato altresì rilevato che non sarebbe politicamente corretta la presentazione di un decreto legge prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia del Parlamento.

Quanto alla rispondenza alle norme costituzionali, osservo che l'articolo 93 della Costituzione prevede che il Governo sia nella pienezza delle sue funzioni dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e dopo l'adozione del decreto di nomina. Tanto è vero che lo stesso Presidente della Repubblica ha emanato il decreto-legge.

È stato osservato che: « un Governo che abbia giurato nelle mani del Capo dello Stato senza aver ricevuto la fiducia del Parlamento, sulla base di una interpretazione sistematica non è nella pienezza dei suoi poteri ».

È noto che il procedimento di formazione del Governo si conclude con l'emanazione di tre decreti presidenziali: quello di nomina del Presidente del Consiglio subentrante, quello di nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente. L'effettivo passaggio dei poteri, per non ledere il principio di continuità, si ha con il giuramento. Dopo il giuramento il Governo entra in carica, benché la sua posizione non sia consolidata.

La dottrina ha lungamente discusso circa il fondamento ed i limiti spettanti al Governo nel lasso di tempo intercorrente fra la prestazione del giuramento ed il voto parlamentare. Molti, esattamente, ricollegano tale limite a mere esigenze convenzionali (Balladore Pallieri, Crosa, Mannino), altri sostengono che esso presenti un rilievo giuridico in quanto basato su norme costituzionali sia pure non scritte. Poiché è pacifico che pur nel breve tempo intermedio fra il giuramento e la fiducia il Governo deve procedere ad adempimenti di notevole rilevanza (approvare il programma, deliberare la nomina dei sottosegretari, atti che esulano dall'ordinaria amministrazione) ne consegue — così come afferma la migliore dottrina — che il Governo può farsi subito presentatore di disegni di legge, adottare decreti legislativi conseguenti alle deleghe destinate a scadere prima che le Camere possano pronunciarsi sulla sorte del Governo stesso, infine deliberando provvedimenti provvisori con forza di legge a sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Infatti (cfr. Livio Paladin — Diritto Costituzionale): l'articolo 77 « imponendo la convocazione delle Camere “anche se sciolte” per la conversione dei decreti-legge, ammette implicitamente che un Governo privato o non ancora dotato dell'appoggio parlamentare possa servirsi di tali strumenti straordinari di legislazione ».

Nessun dubbio quindi sussiste sulla costituzionalità del decreto.

Sotto il profilo del merito del contenuto del decreto-legge, con un giudizio politico è stato affermato che sarebbe stata operata una « forzatura » che avrebbe richiesto una motivazione più forte di quella indicata dal Governo. Forzatura necessaria non per esigenze di funzionalità, bensì solamente per l'equilibrio dei rapporti interni ai partiti della coalizione di maggioranza.

Con il massimo rispetto delle opinioni la critica appare ingiusta. Infatti non vi è chi non veda come, pur nella auspicata riduzione dei dicasteri, l'ambito delle competenze tracciato dal decreto legislativo

n. 300 del 1999 risultasse troppo ampio e a volte disomogeneo e disorganico. Tanto è vero che, all'interno del precedente Governo vi furono dissensi proprio con riferimento all'accorpamento delle competenze e contestuale soppressione dell'autonomo ministero della Sanità.

È stato sostenuto che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni « sembra corrispondere ad una precisa volontà di controllo da parte del Governo sul sistema delle comunicazioni ».

Non è contestabile il diritto alla diffidenza ed alla pratica del processo alle intenzioni. Senonché poco rileva che l'area di intervento sia compresa in un ministero, quello delle attività produttive, o in un altro, quello delle comunicazioni; ciò che interessa è l'ambito dell'area di competenza e di intervento. Ambito sul quale il decreto non incide. Il rilievo risponde anche all'osservazione riferita « alla sovrapposizione di ruoli e competenze tra autorità indipendenti e Ministeri », che tra l'altro è stata ulteriormente definita con l'approvazione di specifici emendamenti..

Per il Ministero della sanità, ridenominato Ministero della salute, è stato rilevato che la ricostituzione del ministero contrasterebbe o costituirebbe un arretramento rispetto alla riforma federalista dello Stato che devolve alle Regioni la competenza sulla sanità. Il rilievo, dialetticamente abile, è infondato. È sufficiente scorrere l'ambito delle competenze (immutato rispetto a quello delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999) per verificare che, attuata la devoluzione, rimarranno pur sempre delle competenze e delle funzioni di carattere talmente generale, pur estranee all'organizzazione del sistema sanitario, che, per loro stessa natura, dovranno rimanere attribuite ad una direzione unitaria valida per tutto il territorio nazionale.

Alla luce di tali considerazioni auspico, pertanto, vivamente che l'Assemblea possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Gian Franco ANEDDA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 688,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

rilevato che il decreto-legge modifica la normativa di rango primario relativa alle funzioni e alle attribuzioni di Ministeri con effetti immediati sugli atti normativi di rango secondario relativi all'organizzazione degli stessi, adottati in costanza della precedente normativa,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 13, i rinvii all'articolo 2 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si sostituiscano con i rinvii ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha recentemente abrogato il precedente decreto legislativo;

all'articolo 13, si proceda al coordinamento con la disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-*quater*, comma 1, la previsione secondo la quale "il Ministero si articola in dipartimenti" sia coordinata con la disposizione contenuta nell'articolo 2, capoverso articolo 3, comma 2, n. 4), secondo la quale le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della sanità.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 6, dovrebbe essere chiarita la portata del rinvio al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, anche ai fini dell'individuazione della normativa attualmente vigente in materia di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

all'articolo 11, dovrebbe essere chiarita la disciplina applicabile all'ordinamento del Ministero della sanità;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1, dovrebbe essere indicato, all'alinea, che i capi in cui si inseriscono le modifiche introdotte dagli articoli stessi appartengono al titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999;

all'articolo 8, comma 1, capoverso 3, secondo periodo, il richiamo all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 dovrebbe essere sostituito con il richiamo all'articolo 10, comma 7 e seguenti del medesimo decreto legislativo, in quanto la disciplina dell'Agenzia per il servizio civile è contenuta in tali disposizioni;

all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-*bis*, comma 3, la denominazione "Agenzia per i servizi sanitari e regionali", dovrebbe essere sostituita con la denominazione: "Agenzia per i servizi sanitari regionali";

all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-*quater*, comma 1, il riferimento alle aree funzionali dovrebbe essere inteso all'articolo 47-*ter*, introdotto dal provvedimento in esame, e non all'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 13 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

La IX Commissione, Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo » (C. 688),

rilevato come l'intervento normativo appaia motivato dall'esigenza, pienamente condivisibile, di pervenire ad una migliore e più efficiente organizzazione del Governo;

sottolineato come la rilevanza delle funzioni affidate al Ministero delle comunicazioni, giustifichi il ripristino dello stesso Ministero come centro di imputazione autonoma di attività, al fine di assicurare una efficace ed accurata azione di salvaguardia degli interessi che la materia delle comunicazioni coinvolge,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'Agenzia per le comunicazioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 32-*quinquies*, del decreto-legge, onde evitare sovrapposizioni tra le competenze affidate alla stessa Agenzia e quelle attribuite al Ministero delle comunicazioni.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché alla legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione del Governo (C. 688);

rilevato, in particolare, che il provvedimento ridefinisce le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 al Ministero delle attività produttive, trasferendo al Ministero delle comunicazioni, nuovamente istituito, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica,

telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria;

valutata positivamente la scelta di prevedere un'autonoma struttura ministeriale che eserciti talune funzioni statali in materia di comunicazioni, ed in particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e televisiva ed all'editoria;

rilevato, peraltro, che talune delle funzioni trasferite dal Ministero delle attività produttive a quello delle comunicazioni — ed in particolare quelle relative all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte quelle connesse all'innovazione tecnologica — attengono direttamente al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi;

sottolineata, al riguardo, l'esigenza di prevedere che tutti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica industriale e, più in generale, di attività produttive trovino collocazione, anche a livello di Governo, in una sede di indirizzo e gestione unitaria, ai fini di una organica coerenza delle scelte che dovranno essere compiute in materia;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano mantenute alla competenza del Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nei settori dell'informatica, della telematica e delle tecnologie dell'innovazione, per le parti connesse agli indirizzi di politica industriale, del commercio e dei servizi;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, sia ripristinato un espresso riferimento al commercio elettronico;

b) le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative al trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria, richiedono un coordinamento con le modifiche apportate al decreto legislativo medesimo, dal momento che la competenza generale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro viene adesso attribuita al Ministero della sanità.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituire le parole: « non può essere superiore a quattro » con le seguenti: « non può essere superiore a due »;

2) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-ter, aggiungere un'ulteriore area funzionale autonoma relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro; conseguentemente, alla lettera *b*), sopprimere le parole « tutela della salute sui luoghi di lavoro » e, al capoverso articolo 47-quater, sostituire le parole « a quattro » con le seguenti: « a tre »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere il mantenimento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di « vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro », tenuto conto che la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità;

b) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, appare opportuno sostituire le parole « all'articolo 47 » con le seguenti: « all'articolo 47-ter ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione affari sociali,

esaminato il ddl di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

valutati, in particolare i contenuti dell'articolo 11 che prevede l'istituzione del Ministero della sanità,

considerata la necessità di modificare la denominazione del Ministero stesso in Ministero della salute, di considerare quali strutture di primo livello del Ministero i dipartimenti e non le direzioni generali, nonché di riferire l'ordinamento dello stesso Ministero alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto;

atteso inoltre, che tali necessità sono state tenute in considerazione dalla I Commissione, anche su sollecitazione del Governo;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: « Ministero della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « 10) Ministero della salute »;

al comma 1, capoverso 2, le parole: « 4) Ministero della sanità; » sono soppresse; e la cifra: « 5) » è sostituita dalla seguente: « 4) ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »;

al comma 2, capoverso ART 32-bis, al comma 2, le parole « ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

al comma 2, capoverso ART. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze » sono soppresse le parole: « ad uso privato »; e le parole da: « stampa, editoria, ad eccezione » fino a: « produzioni tradizionali; » sono sostituite dalle seguenti: « stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni

multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; »;

al comma 2, capoverso ART. 32-quater, al comma 1, le parole da: « previgente » fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « vigente alla data del 9 giugno 2001 »;

al comma 2, il capoverso ART. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 32-quinquies. (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « il ministero del lavoro » sono sopprese le seguenti: « , della salute »; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « il ministero della salute »;

b) alla lettera b), le parole: « il ministero delle comunicazioni » sono sopprese.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « Capo X » sono inserite le seguenti: « del Titolo IV ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: « commi 6 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 7 e seguenti ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »; e la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »;

al comma 2, capoverso ART. 47-bis, al comma 1, la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »; al comma 3, secondo periodo, la parola: « e » è soppressa;

al comma 2, capoverso ART. 47-quater, al comma 1, le parole: « articolo 47 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-ter ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « n. 400, » sono inserite le seguenti: « come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, »; e le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo periodo ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche ».

A L L E G A T O

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« 1. *Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

(segue: testo del decreto-legge)

- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) Ministero della sanità;
- 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) Ministero per i beni e le attività culturali ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (*Disposizioni generali*) – 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero dell'interno;
- 2) Ministero della giustizia;
- 3) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Ministero delle attività produttive;
- 5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero della difesa;
- 3) Ministero delle comunicazioni;
- 4) Ministero della sanità;**
- 5) Ministero per i beni e le attività culturali ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*;
- 10) *identico*;
- 11) *identico*;
- 12) Ministero **della salute**;
- 13) *identico*;
- 14) *identico* ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (*Disposizioni generali*) — 1. *Identico*:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*;
- 10) Ministero della salute.**

2. *Identico*:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- soppresso.
- 4) identico** ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) – 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa ».

ARTICOLO 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera *c*).

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.

ARTICOLO 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopprese le parole: « e del Ministero delle comunicazioni ».

ARTICOLO 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo VI è inserito il seguente: « Capo VI-*bis* - Ministero delle comunicazioni ».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-*bis* (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

ART. 32-*ter* (Aree funzionali) – 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze **ad uso privato**, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regola-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

Identico.

ARTICOLO 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **al Titolo IV**, dopo il Capo VI è inserito il seguente: « Capo VI-*bis* - Ministero delle comunicazioni ».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-*bis* (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, **limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

ART. 32-*ter* (Aree funzionali) – 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione

(segue: testo del decreto-legge)

mentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

ART. 32-*quater* (Ordinamento) — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.

ART. 32-*quinquies* (Agenzia per le comunicazioni) — 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, **limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;** tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

ART. 32-*quater* (Ordinamento) — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

ART. 32-*quinquies*. — (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

2-*bis*. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole « Il ministero del lavoro » sono soppresses le seguenti: « , della salute » e alla medesima lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « il ministero della salute »;

b) alla lettera b) le parole: « il ministero delle comunicazioni » sono soppresses.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: « Capo X – Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ARTICOLO 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale ».

ARTICOLO 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere *a)* e *b)*.

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 7.

1. La rubrica del Capo X **del Titolo IV** del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: « Capo X – Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ARTICOLO 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

1. *Identico.*
2. *Identico.*

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale ».

ARTICOLO 9.

Identico.

ARTICOLO 10.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: « Capo X-bis - Ministero della sanità ».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 47-ter (Aree funzionali) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 47-quater (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **al Titolo IV**, dopo il Capo X è istituito il seguente: « Capo X-bis - Ministero della **salute** ».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni) – 1. È istituito il Ministero della **salute**.

2. *Identico.*

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 47-ter (Aree funzionali) – *Identico.*

ART. 47-quater (Ordinamento) – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: « all'intera area di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « ad aree o progetti di competenza ».

ARTICOLO 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo** periodo, le parole: «all'intera area di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad aree o progetti di competenza».

ARTICOLO 13.

1. **Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.**

2. **Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.**

3. **Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento.**

4. **Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

Lire 1200 = € 0,62



14PDL0002220